

2025

SCHEDA N.06/2025

Conversione in Legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni

Legge n.69 del 9 maggio 2025

Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 2025



CISL
SCUOLA

Articolo 3, comma 4-octies

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico)

TRASPARENZA NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

Le future graduatorie per il personale scolastico ed educativo dovranno evidenziare, in una apposita area riservata, le preferenze, le precedenze e le riserve applicate sempre con la tutela dei dati sensibili.

1

Articolo 4, comma 4

(Misure urgenti in materia di reclutamento) **RISERVA**

15% PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64,».

A seguito dell'approvazione della Legge di conversione del Decreto-Legge 25/2025, la riserva del 15% viene estesa anche a coloro che hanno svolto il servizio civile nazionale che è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio civile universale.

Articolo 4, comma 8-bis

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

ASSUNZIONI IRC

8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
 «2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili».

La disposizione è stata approvata in sede di conversione in legge e consente di superare il limite del *turn over* per le nomine in ruolo degli insegnanti di religione da concorso ordinario e da concorso straordinario.

Per il 2025/2026 pertanto le assunzioni potranno essere disposte su tutti i posti per i quali sono stati banditi i concorsi a cui andranno sottratti quelli relativi alle eventuali nomine effettuate nel 2024/2025. Ricordiamo che nel 2024/2025 le nomine sono avvenute solo dalle vecchie GM del 2004.

Articolo 8-bis
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)
ISTITUZIONE DI UN FONDO APPOSITO

1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

Viene istituito un nuovo fondo da 20 milioni di euro destinati agli interventi di manutenzione urgente, attualmente non coperti dalle risorse ordinarie o da quelle stanziare con il PNRR.

2

Articolo 12, commi 16-quinquiesdecim e 16-sexiesdecim
(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)
ASSENZE PER MALATTIA COVID-19

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo

A seguito della conclusione del periodo pandemico, il Decreto-Legge dispone che le assenze per COVID-19 non siano più equiparate al ricovero ospedaliero. Quindi, le eventuali assenze a tale titolo saranno conteggiate come semplice malattia ordinaria con l'applicazione



di comparto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, il primo periodo e' soppresso.	della conseguente decurtazione dello stipendio nei primi dieci giorni.
Articolo 12, commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies <i>(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)</i> COMPOSIZIONE CSPI	
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5: 1) all'alinea, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «trentanove»; 2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567»; b) al comma 8, terzo periodo, le parole: «che sia stato eletto nel» sono sostituite dalle seguenti: «componente del»; 16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	Con un emendamento presentato dalla Lega in sede di conversione in legge, la composizione del CSPI passa da 36 a 39 componenti. I tre nuovi soggetti sono nominati dal Ministro dell'Istruzione e del Merito su designazione del Forum Nazionale delle Associazioni dei genitori. L'esonero dal servizio, attualmente previsto per il solo personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio Superiore, viene esteso anche al personale nominato. Per tale operazione è previsto uno stanziamento di quasi un milione di euro che graverà sul Fondo per il Funzionamento delle scuole.

Articolo 14
ASSICURAZIONE SANITARIA

Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

In sede di conversione in legge sono state modificate le disposizioni relative alla **assicurazione sanitaria** destinata al personale della scuola. In particolare, l'originario budget di 220 milioni di euro è stato incrementato a 260 milioni, prevedendo per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 uno stanziamento di 65 milioni.

I criteri e le modalità di attivazione dell'assistenza sanitaria a favore del personale scolastico saranno oggetto di una apposita sessione di contrattazione collettiva integrativa di livello nazionale.

Di tali risorse, 50 milioni sono a carico del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e 15 milioni dei Fondi di riserva iscritti presso il MEF.

Articolo 14, comma 6-septies
Disposizioni in materia di personale ATA

6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio

La disposizione introdotta in sede di conversione in legge prevede che nel rinnovo delle graduatorie ATA (compreso il prossimo aggiornamento dei 24 mesi) sia valutabile il



2024, n. 95, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono soppresse.	periodo di servizio con contratto di supplenza PNRR e Agenda SUD intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione delle proroghe disposte per tali contratti dell'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60. Tale periodo era stato valutato lo scorso anno per effetto del medesimo decreto-legge che però ne prevedeva la valutabilità solo per le graduatorie 2024/2025.
Art. 15 (Misure urgenti per il Giubileo)	
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità di edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.	La Struttura commissariale, istituita ai sensi dell'articolo 13 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, e convertita con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ha il compito di supportare il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. In particolare, per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, la Struttura può acquisire la disponibilità di edifici scolastici nella regione Lazio e assumere il coordinamento della loro gestione, ma solo per il periodo in cui tali edifici saranno utilizzati per l'accoglienza dei partecipanti.